

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 02/12/2024

FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito assistito da delegazione di pagamento a valere sul quinto dello stipendio mensile - stipulato in data 31 maggio 2017 ed estinto anticipatamente in base al rendiconto rilasciato dall'intermediario convenuto il 26 maggio 2022 (con chiusura al 30/06/2022) - lamenta il diniego al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non ancora maturati. Insoddisfatta dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso, l'istante chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto alla restituzione pro-quota delle "*spese fisse, commissioni, imposte e tasse*" trattenute all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 64 rate residue su n. 120 previste in origine), dal medesimo complessivamente quantificate in € 1.487,37, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione. La ricorrente invoca, altresì, la rifusione delle spese di assistenza professionale.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda della ricorrente sollevando le seguenti eccezioni. Sotto un primo profilo eccepisce l'infondatezza del ricorso poiché la ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria dichiarando: di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni

contrattuali e dettagliatamente indicate nella quietanza; di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori; di essere pienamente soddisfatta in merito a quanto ricevuto. Nel merito, l'intermediario rileva, in termini generali, che rispetto ai contratti sottoscritti prima della novella dell'art. 125-sexies TUB, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, gli oneri rispetto ai quali il cliente avrebbe titolo ad ottenere la riduzione sarebbero unicamente quelli recurring. Nella specie il contratto di finanziamento reca una chiara ripartizione tra costi up front e recurring nonché l'indicazione puntuale del metodo di rimborso dei costi soggetti a maturazione nel tempo per l'ipotesi di anticipata estinzione. Il resistente deduce pertanto: la congruità delle somme rimborsate a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario (euro 126,50), per la quota ripetibile indicata in contratto (artt. 4, co. ii, 13), e di "costo invio comunicazioni periodiche (€ 11,00); la non rimborsabilità delle commissioni in favore dell'intermediario finanziario (quota non ripetibile) e degli oneri di distribuzione corrisposti all'intermediario del credito a fronte di attività esauritesi al momento del perfezionamento del contratto, stante la natura up-front di detti costi; l'infondatezza dell'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale trattandosi di attività non contemplata nel procedimento ABF. Conclude chiedendo all'Arbitro di dichiarare il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte sull'accertamento del diritto della ricorrente alla restituzione dei costi del finanziamento, assistito da delegazione di pagamento a valere sul quinto della retribuzione mensile, anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza, ex art. 125-sexies, TUB. In argomento, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha ritenuto la direttiva immediatamente applicabile nell'ordinamento interno affermando che "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)"; tale interpretazione si impone con riguardo alle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri

debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”).

Tracciato il quadro normativo ed ermeneutico in cui la vicenda si colloca, confermato anche alla luce del disposto dell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, occorre ora valutare la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’intermediario resistente in merito agli effetti preclusivi determinati dalla sottoscrizione, a cura della ricorrente, della quietanza liberatoria rilasciata a seguito dell’estinzione del prestito in oggetto. In proposito è stato chiarito che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (cfr. Cass. Civ., 6 maggio 2015, n. 9120).

Alla stregua dei principi richiamati, la valutazione della quietanza deve essere compiuta in concreto, interpretando in modo rigoroso – avuto riguardo al diritto vivente *ratione temporis* - il tenore delle dichiarazioni rilasciate nell’atto sottoscritto dalla cliente all’esito della prematura estinzione del rapporto creditizio. Tale atto può eventualmente essere ritenuto idoneo a integrare una rinuncia all’esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto solo se, oltre ad avere data contestuale o successiva a quella di estinzione del finanziamento, contiene: un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente intende rinunciare; la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall’intermediario (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 8827/2017). In questa prospettiva, una certa giurisprudenza di merito ha ritenuto che in presenza di una situazione di asimmetria informativa, ravvisabile nei rapporti di consumo, la rinuncia da parte del consumatore presuppone per la sua validità che questi abbia l’esatta rappresentazione dei diritti di sua spettanza, che sia consapevole dei vizi dell’atto presupposto e volontariamente intenda privarsi della totale o parziale realizzazione delle proprie ragioni creditorie, specificamente determinate o almeno determinabili. Si è giunti per questa via ad affermare che allorquando il contenuto dell’atto di quietanza sostanzialmente si risolve nella abdicazione, in sede di estinzione anticipata del mutuo, del diritto alla restituzione di somme trattenute dal professionista sulla base di pattuizioni contrattuali abusive e nella rinuncia a far valere l’indebito derivante da nullità di protezione, il cliente consumatore “avrebbe dovuto ricevere un’informazione chiara e puntuale circa la nullità delle clausole contrattuali, l’esistenza e l’ammontare del conseguente credito restitutorio, nonché della facoltatività di

tale rinuncia, in modo da poter esprimere, mediante la firma del modulo prestampato, un consenso consapevole” (cfr. Trib. Verona, Sez. III, sent. 11/04/2023, causa civile d’appello n. 8274/2021 R.G.; Trib. Treviso, Sez. III, sent. n. 466/2023).

Nel caso in esame, alla luce delle più recenti posizioni condivise dai Collegi territoriali (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 106/2024), le condizioni sopra elencate non appaiono puntualmente soddisfatte poiché nel testo del documento sottoscritto in data 01/07/2022 non si ravvisa alcuna manifestazione di tipo abdicativo che, per la portata ad esso attribuita, dovrebbe risultare in maniera espressa e inequivoca, contrariamente a quanto emerge dai riscontri testuali (in cui non compaiono precisi riferimenti alla determinazione quantitativa e causale dei costi oggetto di rinuncia). Pertanto, alcun effetto preclusivo al successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso a titolo diverso può derivare dalla sottoscrizione dell’atto di quietanza scrutinato rispetto alle componenti di costo che non sono state retrocesse dal *solvens* (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 9937/2024, 908/22024; Coll. Milano, Dec. nn. 3043/2023, 4384/2023).

Posto quanto precede, nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito l’intermediario ha posto a carico della ricorrente le seguenti voci di spesa rilevanti ai fini della decisione: euro 1.547,21 a titolo di commissioni in favore dell’intermediario finanziario (di cui € 464,16 quota ripetibile ed € 1.083,05 non ripetibile); euro 1.768,80 a titolo di commissioni di distribuzione; € 22,00 a titolo di spese invio comunicazioni periodiche.

Dalla documentazione agli atti consta che l’intermediario ha decurtato dal debito residuo liquidato nel conteggio propedeutico all’estinzione del prestito la quota spettante a titolo di commissioni (recurring) in favore dell’intermediario finanziario (euro 126,50), correttamente calcolata adottando il criterio contrattuale di relativa proporzionalità, correlato alla “curva degli interessi”, in forza del rinvio qualificato al piano di ammortamento progressivo del debito contenuto nella disciplina dell’estinzione anticipata e della presenza in atti del suddetto piano sottoscritto dalla ricorrente. Risulta inoltre che la resistente abbia operato una congrua riduzione dei costi previsti per l’invio delle comunicazioni periodiche, nella misura di € 11,00, calcolata in proporzione lineare al periodo di dilazione non goduto (n. 60 rate residue su n. 120). L’intermediario ha invece disatteso il ristoro delle commissioni previste in proprio favore (qualificate in contratto come non ripetibili) e degli oneri di distribuzione che, secondo la lettera delle relative clausole negoziali, remunerano attività prodromiche alla concessione del credito cui deve attribuirsi natura di costi non soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 7401/2023). Pertanto, disatteso ogni rilievo di carenza di legittimazione passiva implicitamente sollevato dalla resistente con riferimento alle provvigioni dovute all’intermediario del credito, l’esborso sopportato a titolo di componenti up front deve essere proporzionalmente restituito alla ricorrente, in virtù del più breve periodo di dilazione, trattandosi oneri determinati nel contratto di finanziamento, ricompresi nel computo del TAEG ivi valorizzato e soggetti - alla stregua dei citati principi normativi ed ermeneutici - a riduzione pro quota, ex art. 125-sexies, TUB (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 4878/2023). Al netto degli oneri erariali non restituibili (art. 27, d.l. 10 agosto 2023, n. 104, conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), alla stregua dei principi e delle considerazioni innanzi svolte, il Collegio accerta il diritto della ricorrente di ripetere la quota parte non maturata degli oneri in discorso, nei limiti di euro 777,00, quale somma (arrotondata) calcolata adottando il menzionato criterio finanziario della *curva degli interessi* – in mancanza di una diversa e valida previsione pattizia – la cui quantificazione, con dettaglio di voci, trova riscontro nella seguente tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 276 del 13 gennaio 2025

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	60
rate residue	60

TAN ▶	5,0000%
-------	---------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	50,00%
- in proporzione alla quota	27,25%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	Comm.Interm. (rip) (recurring)	€ 464,16	€ 232,08	€ 126,50	●	€ 126,50	€ 0,00
○	Comm.Interm. (non rip) (up front)	€ 1.083,05	€ 541,53	€ 295,17	○		€ 295,17
○	Comm.Distrib (up front)	€ 1.768,80	€ 884,40	€ 482,06	○		€ 482,06
○	Spese invio com. period. (recurring)	€ 22,00	€ 11,00	€ 6,00	○	€ 11,00	€ 0,00
●					○		€ 0,00
●					○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 777
interessi legali	si

Sull'importo innanzi indicato spettano gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

Non può invece trovare accoglimento l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale in ragione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 777,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI